

dal
protocollo
informatico

Prot. n. S4031

Padova, 07/10/11

Tit. V Cl. 1 Fasc. Anno 2011

Alla cortese attenzione

Direttori UU. OO.
Responsabili S.S.D.
Coordinatori Ambulatoriali
Coordinatori UU.OO.
 Coordinatore CUP
 Al Responsabile Cassa Centrale
 Al Responsabile Cassa Odontoiatria
 e.p.c Al Direttore
 Dipartimento Economico Patrimoniale
 Al Direttore
 Information Technology

LORO SEDI

Oggetto: Nota Regione Veneto prot. n.452951 E.900 del 3.10.2011 – Indicazioni applicative pagamento quota fissa su ricetta per prestazioni di specialistica ambulatoriale.
Linee guida.

Si fa seguito e riferimento alla precedente nota prot n.48837 del 6.9.2011 con la quale sono state date indicazioni sul corretto utilizzo della ricetta rossa e l' applicazione della quota aggiuntiva, per comunicare che la Regione Veneto, con nota indicata in oggetto, ha fornito delle Linee Guida tecnico/operative allegate alla presente.

Con l'occasione nella suddetta nota sono stati chiariti i seguenti punti:

1. **Applicazione quota fissa:**

- la quota fissa deve essere applicata agli utenti non esenti, esclusivamente sugli accessi ai servizi del SSN a mezzo ricetta rossa SSN, per le prestazioni di specialistica ambulatoriale.

- l'utente " pagante in proprio" deve pagare la quota fissa , oltre al costo intero della prestazione, **esclusivamente nel caso in cui sia munito di ricetta rossa SSN.**

2. **Esenzione quota fissa**

- l'esenzione parziale dal pagamento della quota fissa di € 10 sulla ricetta rossa SSN , con conseguente applicazione di € 5, viene riconosciuta **solo ed esclusivamente agli assistiti iscritti all'anagrafe sanitaria regionale e residenti nel Veneto**, appartenenti a nuclei familiari con reddito complessivo lordo inferiore a € 29.000, limitatamente alle prestazioni di assistenza specialistica erogate in ambito regionale.

Conseguentemente a tutti gli altri utenti deve essere applicata la quota fissa di 10 euro.

3. **Codice di esenzione e modalità di rilascio**

- Al fine di rendere tracciabile le prestazioni di specialistica ambulatoriale, prescritte ed erogate a fronte di una ricetta rossa (SSN) su cui viene applicata la quota fissa di € 5, è stato istituito da parte della Regione uno specifico codice denominato "7RQ" (esenzione parziale dalla quota fissa), che i medici prescrittori debbono indicare nella casella della ricetta rossa SSN riservata ai codici di esenzione della compartecipazione alla spesa sanitaria. Per l'utilizzo di tale codice è necessario il rilascio di un certificato di esenzione parziale della quota fissa sulla ricetta rossa (CEPQ), da parte delle ULSS di assistenza al cittadino residente nel Veneto, che autocertifica di essere in possesso dei requisiti necessari per la suddetta esenzione.

Sono esclusi dall'autocertificazione, in quanto non rientrano nel pagamento della quota fissa, gli assistiti in possesso di una esenzione che li esonera dal pagamento del ticket per tutte le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (esenzioni per condizione economica, per invalidità, ecc).

Gli assistiti residenti veneti già esenti per patologia e parimenti in possesso dei requisiti di reddito utili per l'esenzione dalla quota fissa sulla ricetta rossa, possono autocertificarsi utilizzando il certificato di esenzione parziale (CEPQ) solo per la fruizione delle prestazioni diverse da quelle correlate alla patologia per cui hanno titolo all'esenzione.

- L'utente, per usufruire di tale esenzione, dovrà esibire il **certificato di esenzione parziale (CEPQ)** che viene rilasciato dalla ULSS di assistenza al cittadino residente nel Veneto, a seguito di autocertificazione dello stesso o da persona legalmente autorizzata.
- L'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione delle UULLSS, entro il 31.3.2012 gli elenchi degli assistiti aventi diritto.

Autocertificazione.

- hanno diritto ad autocertificarsi gli assistiti residenti nella Regione Veneto, compresi i **cittadini comunitari ed extracomunitari**; sono esclusi pertanto dall'autocertificazione i cittadini iscritti in deroga (domiciliati) con residenza fuori dal territorio regionale;

- L'assistito deve essere informato che l'autocertificazione sarà oggetto di verifica.
- Sono esclusi dall'autocertificazione i soggetti temporaneamente presenti (STP), gli Europei non iscritti (ENI) e gli Assistiti Italiani residenti all'estero (AIRE).
- Gli utenti provenienti da un'ASL di altra regione, in possesso di un certificato di esenzione parziale dalla quota fissa rilasciato dalla Regione di provenienza, che prendono assistenza e residenza nella Regione Veneto debbono autocertificare, presso la nuova Azienda ULSS di iscrizione, con le regole vigenti in Regione Veneto.
- Per gli assistiti residenti Veneto e domiciliati temporaneamente presso altra ULSS (assistiti in deroga), è l'Azienda ULSS di assistenza competente al rilascio del CEPQ.

4. Validità certificato di esenzione

- Il certificato ha validità dal momento del rilascio **fino al 31 maggio dell'anno successivo**.
- Le modalità sopra indicate sono operative **dal 10 ottobre 2011**.
- **Fino al 30.11.2011** l'assistito che si dichiara in possesso dei requisiti e che non ha indicato nella ricetta il codice di esenzione, potrà **autocertificare** il proprio diritto, secondo le vigenti modalità, oppure presentare il CEPQ per pagare € 5 di quota fissa sulla ricetta rossa, come da modulo allegato.
- **Dal 1 Dicembre 2011** l'assistito in possesso di una ricetta prescritta prima di tale data ma priva del codice di esenzione deve **obbligatoriamente presentare il CEPQ** per pagare € 5 di quota fissa sulla ricetta.

5. Modalità di utilizzo CEPQ

L'assistito, al momento della prescrizione di una prestazione specialistica ambulatoriale, può chiedere al medico prescrivente di indicare nell'apposito spazio della ricetta, il codice di parziale esenzione esibendo il CEPQ. Il medico rileva il codice esenzione parziale dalla quota fissa, dal certificato di esenzione presentato dal cittadino assistito e residente nel Veneto e lo riporta nell'apposito spazio della ricetta.

Se il cittadino non dichiara di essere titolare di alcun tipo di esenzione, il medico deve annullare con un segno la casella " N" presente sul fronte della ricetta.

6. Modalità operative per la determinazione della quota fissa aggiuntiva in fase di erogazione.

- Al momento del pagamento della prestazione da erogare, se nella ricetta sarà presente il codice di esenzione 7RQ, dovrà essere richiesto all'utente, in aggiunta alla quota di compartecipazione alla spesa sanitaria, il pagamento di ulteriori 5 euro di quota fissa.

Nel caso in cui la ricetta non dovesse riportare alcun codice di esenzione si dovrà richiedere all'utente, in aggiunta alla quota di compartecipazione alla spesa sanitaria, ulteriori 10 euro di quota fissa.

La data di erogazione della prestazione determina l'obbligo del pagamento della quota fissa sulla ricetta rossa.

Conseguentemente le prestazioni erogate dopo il 5 agosto 2011 sono soggette al pagamento della quota fissa sulla ricetta.

- Le prestazioni ad accesso diretto che non necessitano di ricetta rossa devono essere prescritte dallo specialista che eroga la prestazione , conseguentemente, anche su tale ricetta si applicano le disposizioni sopra indicate.
- Non si applica la quota fissa sulla ricetta rossa contenente "prestazioni a ciclo", la cui erogazione della prima seduta oggetto del ciclo, è iniziata prima del 5 agosto 2011.
- Per le ricette prescritte dal 1.12.2011 la semplice esibizione del certificato CEPQ non dà diritto all'esenzione parziale della quota fissa su ricetta (€5); l'utente può usufruire di tale diritto solo se la ricetta SSN riporta il relativo codice.
- se la prestazione viene erogata a fronte di una ricetta che non riporta nessun codice di esenzione, l'assistito non può successivamente esercitare il diritto all'applicazione della quota fissa di € 5 e richiedere, quindi, il rimborso della differenza.
- in caso di mancata disdetta entro i termini previsti, della prestazione specialistica prenotata, l'utente , anche se esente, è tenuto a pagare il ticket ma non la quota fissa sulla ricetta rossa.

7. Attività a carico dei Medici

I medici specialisti dovranno:

- Rilevare, su presentazione da parte dell'assistito del " CEPQ", il codice di esenzione all'atto della prescrizione di una prestazione di assistenza specialistica (LEA) e indicarlo nell'apposito spazio della ricetta; se il cittadino non dichiara di essere titolare di alcuna esenzione, annullare con un segno della casella " N " presente sul fronte della ricetta.
Al momento della richiesta di una prestazione specialistica ambulatoriale, se l'assistito dichiara di essere esente, in mancanza del certificato di esenzione parziale dalla quota fissa sulla ricetta CEPQ, possono rilevare il relativo codice dalla prescrizione con cui l'assistito ha avuto accesso alla visita/prestazione.

Si confida nella consueta collaborazione per una puntuale applicazione delle disposizioni in parola.

Distinti saluti.

Direzione Medica Ospedaliera

Il Direttore
- Dott.ssa Carla Destro -
Carla Destro

Direzione Amministrativa
di Presidio Ospedaliero

Il Direttore
- Avv. Luisa Longhini -
Luisa Longhini

COMUNICAZIONE IMPORTANTE PER L'UTENZA

a seguito adozione Delibera Giunta Regione Veneto n. 1380 del 5/08/2011

per ogni ricetta **ROSSA** di specialistica ambulatoriale
si applica una **quota fissa aggiuntiva** di:

10 euro ai soggetti **non esenti** con reddito annuo complessivo lordo del nucleo familiare* (ai fini fiscali) **maggiore o uguale** a 29 mila €

la possibilità di **esenzione parziale**, e quindi il pagamento della quota fissa di

5 euro è riservata solo ai soggetti **non esenti** con reddito annuo complessivo lordo del nucleo familiare* (ai fini fiscali) **inferiore** a 29 mila € iscritti all'anagrafe sanitaria regionale e **residenti nel VENETO**

Gli assistiti che hanno diritto all'esenzione parziale di € 5 in base al reddito, in quanto titolari di un reddito annuo complessivo lordo riferito al 2010 **inferiore a € 29.000**, dovranno recarsi presso la propria ULSS e richiedere il **certificato** di esenzione parziale dalla quota fissa, che verrà rilasciato a seguito di autocertificazione

ATTENZIONE!

SARANNO EFFETTUATI CONTROLLI SU TUTTE LE AUTOCERTIFICAZIONI RESE

* **NUCLEO FAMILIARE**: si intende il nucleo familiare ai fini fiscali (NON anagrafici), costituito dall'interessato, dal coniuge non legalmente separato e dai familiari a carico (quelli per cui spettano le detrazioni per i carichi di famiglia). Tutti gli altri familiari, anche se conviventi, che hanno redditi propri e che quindi presentano dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF, costituiscono, con l'eccezione del coniuge, nuclei familiari autonomi.

Per gli esenti non cambia nulla